

Allegato "B" al n.60101/34339 di rep.

**S T A T U T O**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE- SEDE- DURATA**

**Art. 1 (Costituzione e denominazione)**

E' costituita con sede nel comune di Lodi la Società cooperativa denominata:

"SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MOSAICO SERVIZI ETS".

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

**Art. 2 (Durata)**

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

**TITOLO II**

**SCOPO-OGGETTO**

**Art. 3 (Scopo mutualistico)**

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata e si propone di realizzare quanto indicato dall'articolo 1 comma 1 sub. lettera a) e sub. lettera b) della Legge numero 381 del 1991.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. La cooperativa, per poter curare nel migliore modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo settore, su scala locale, nazionale e internazionale. La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo, grazie all'apporto dei soci lavoratori, l'autogestione responsabile dell'impresa.

Nello svolgimento dell'attività produttiva la Cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali finalizzata all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate come definito dall'articolo 4 della Legge 8 novembre 1991 n. 381.

A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esi-

genze produttive, stipula con i soci lavoratori, ai sensi della Legge n. 142 del 2001 e successive modifiche, contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

#### **Art. 4 (Oggetto sociale)**

La cooperativa, nel perseguimento dello scopo mutualistico, e coerentemente con quanto espresso nell'articolo 1 punto a) e punto b) della Legge 381/91, ha come oggetto:

A) la gestione di servizi socio - sanitari ed educativi, nonché attività produttive finalizzate anche all'integrazione sociale dei cittadini;

B) l'inserimento lavorativo, integrazione sociale, promozione umana di persone che si trovano in situazione di handicap fisico e/o psichico e/o di grave svantaggio socio-ambientale.

La cooperativa può:

- 1) istituire e/o gestire centri socio - educativi, centri di riabilitazione, comunità di assistenza, appartamenti protetti, centri residenziali, comunità alloggio, case famiglia, centri di pronto intervento, servizi di trasporto anche con assistenza, assistenza domiciliare, laboratori protetti di ergoterapia e attività espressive artigianali, attività terapeutiche, attività sportive, interventi individuali;
- 2) gestire attività di tempo libero, centri ricreativi, centri di aggregazione, soggiorni residenziali e gestione sportelli informativi a favore di soggetti disabili, minori e soggetti svantaggiati;
- 3) gestire attività rivolte a minori, anziani sia in forma domiciliare sia presso strutture di terzi o realizzando strutture per la gestione di tali attività in ambito socio - educativo, socio assistenziale e sanitario;
- 4) gestire attività a favore di persone disabili o con problematiche socio - comportamentali - educative - psicologiche e psichiatriche a rischio di emarginazione o devianza;
- 5) assistenza sanitaria domiciliare, teleassistenza, telemedicina;
- 6) assistenza domiciliare socio-assistenziale e sanitaria;
- 7) assistenza scolastica;
- 8) assistenza educativa e di prevenzione;
- 9) interventi socio-assistenziali/educativi a domicilio;
- 10) gestione di comunità operanti nel settore giovani e di recupero e reinserimento socio-educativo di soggetti portatori di handicap o a rischio;
- 11) gestione case di riposo;
- 12) organizzazione e/o gestione di campeggi, di colonie estive e comunque di attività di tempo libero a favore di giovani

anche in difficoltà;

13) gestione servizi per minori: scuole per l'Infanzia, asili nido, nidi aziendali, nidi famiglia, ludoteche, spazio gioco, centri estivi, iniziative per l'animazione;

14) gestione di iniziative finalizzate a favorire l'autonomia personale e l'integrazione sociale di persone disabili che già posseggono abilità acquisite ma non sono comunque collocabili in ambito lavorativo;

15) servizi volti all'integrazione degli immigrati delle loro famiglie, in campo: socio-assistenziale, sanitario, scolastico, carcerario, giuridico-legale, ivi compreso la formazione volta alla formazione di figure quali: mediatori culturali, animatori culturali;

16) gestione di consultori, di centri per il supporto psicologico e psicoterapeutico e di mediazione familiare;

17) gestione di servizi di prenotazione sanitaria, sportellistica di segreteria sociale con enti pubblici e privati;

18) attività agricole, industriali, commerciali e di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

19) attività lavorative nel settore della legatoria, cartonaggio, tipografia;

20) la produzione, lavorazione, commercializzazione di manufatti in materiale vario, ceramiche, prodotti in genere, sia in proprio sia in conto terzi e la realizzazione di qualsiasi attività produttiva, commerciale o di prestazione di servizi atti al raggiungimento degli obiettivi sociali di inserimento lavorativo, integrazione sociale, recupero del potenziale residuo;

21) attività di lavanderia;

22) l'attività di floricoltura, orticoltura, frutticoltura, vivaistica e agricola in genere nonché l'esercizio del commercio dei sopraddetti prodotti, ancorchè non coltivati dalla Cooperativa;

23) la manutenzione del verde pubblico e privato;

24) la gestione di impianti, piattaforme ecologiche di titolarità di terzi, trasporto, trattamento e smaltimento rifiuti, compresa l'attività di compostaggio del verde e di altre attività per il miglioramento ambientale;

25) la gestione di parcheggi pubblici e privati, di noleggio e manutenzione di cicli, motocicli e natanti, per favorire il turismo locale;

26) la gestione di esercizi di commercio quali bar con somministrazione anche di alcolici e superalcolici, ristoranti, pizzerie, anche nella forma di agriturismo di titolarità propria o a subentro;

27) l'attività di autotrasporto di merci in conto proprio e/o

per conto terzi;

28) attività di data entry, scansione e archivio documenti in formato files; attività di telelavoro; gestione reception;

29) la gestione di servizi cimiteriali;

30) attività di toilettatura di animali; l'allevamento zootecnico, la trasformazione e la commercializzazione di prodotti;

31) l'assunzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia in generale; di facchinaggio, compresi quelli preliminari e complementari di fatica e pulizia in genere, l'esecuzione di sgomberi di appartamenti, uffici, depositi, cantine e solai, traslochi in proprio e per conto terzi;

32) la gestione di mercatini dell'usato di libri e oggetti-stica varia;

33) la produzione e l'edizione di stampe, la diffusione di opere e pubblicazioni periodiche, la gestione di attività culturali, animative e di biblioteche, di cineteche, di circoli culturali;

34) l'assunzione di servizi di interesse sociale convenzionati o da convenzionare con enti pubblici e privati;

35) l'istituzione di centri di addestramento, istruzione e formazione professionale, e di rieducazione generale.

La cooperativa potrà inoltre:

- realizzare attività e servizi di formazione, orientamento, mediazione al lavoro, tutoraggio, monitoraggio, valutazione azioni per l'inserimento lavorativo, aggiornamento e consulenza rivolto alle cooperative e ad Enti pubblici e privati;
- realizzare formazione per l'erogazione dei servizi al lavoro;
- realizzare attività di ricerca nelle aree di servizio sociale;
- realizzare attività di formazione al personale del comparto scuola;
- realizzare attività di formazione e servizi di orientamento e arginare il fenomeno della dispersione scolastica;
- realizzare attività di formazione e servizi di alternanza scuola-lavoro;
- realizzare attività di formazione e servizi per inclusione scolastica e sociale;
- compiere qualsiasi attività produttiva, di commercializzazione dei propri prodotti o di prestazione di servizi atta al raggiungimento degli obiettivi sociali di inserimento lavorativo, di mediazione al lavoro, d'integrazione sociale, recupero del potenziale residuo, di soggetti con handicap fisico e psichico, svantaggi sociali di cui all'art. 4 della legge n. 381/91.

36) Organizzare iniziative di formazione, iniziative culturali e sociali rivolte a sensibilizzare la cittadinanza sul fenomeno della violenza contro le donne e sui minori all'interno e fuori delle mura domestiche e sulle problematiche attinenti all'universo femminile; sviluppare progetti di prevenzione, di cura e di sensibilizzazione rispetto al tema della violenza di genere; promuovere attività di prevenzione all'interno delle scuole di ogni ordine e grado, per affrontare i problemi legati al tema delle violenze, del bullismo e del cyberbullismo.

37) Svolgere attività e servizi educativi e psicopedagogici nei confronti dei minori e dei loro nuclei familiari, volti a sostenere la genitorialità, l'inserimento sociale e scolastico, l'autonomia, la fruizione di servizi, le competenze individuali.

38) Gestire servizi volti a tutelare il diritto di visita e relazione tra minori e genitori/parenti non collocatari.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la cooperativa potrà prestare ogni tipo di servizi alla persona, fornendo ogni attività di supporto, coordinamento e prestazione di servizi, a favore di cooperative sociali od altre organizzazioni di solidarietà aventi per scopo la prestazione di servizi alla persona, il tutto nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente per gli enti del Terzo Settore.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, con particolare riferimento alla normativa del Terzo Settore, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della Legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La società può raccogliere fondi, per finanziare le proprie attività di interesse generale, secondo principi di verità, trasparenza e correttezza nei limiti alla più volte richiamata la normativa degli enti del Terzo Settore.

Potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi, concorrere ad aste pubbliche e private nonché a licitazioni private.

Il consiglio di amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 Codice Civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

### **TITOLO III**

#### **SOCI COOPERATORI**

##### **Art. 5 (soci cooperatori)**

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci prestatori, vale a dire persone fisiche che svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile.

2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della Legge 381/91, ovvero persone giuridiche iscritte all'albo previsto dalla Legge n. 381 del 1991 i cui soci in forza di apposita convenzione svolgono attività di volontariato presso la cooperativa;

3) soci fruitori, che si avvalgono direttamente o indirettamente dei servizi della cooperativa.

I lavoratori svantaggiati devono costituire almeno il 30% dei lavoratori impiegati nell'attività di tipo b della cooperativa e compatibilmente con il loro stato soggettivo devono essere soci della cooperativa ai sensi dell'art. 4 della Legge 381/91.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

**Art. 6 (Categoria speciale di soci)**

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammesse, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, persone fisiche in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartene-

nente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura del Consiglio di Amministrazione nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

#### **Art. 7 (Domanda di ammissione)**

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
- c) per il socio prestatore: i requisiti tecnico-professionali posseduti e l'attività di lavoro che intende svolgere nella Cooperativa;
- d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- e) la dichiarazione di conoscere, avendone ricevuto copia e presa attenta visione, ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola di conciliazione e arbitrale contenuta nel presente statuto.

La domanda di ammissione da parte dell'aspirante socio Ente, Organismo o Persona Giuridica dovrà contenere:

- 1) denominazione o ragione sociale, sede, attività, Stato di costituzione;
- 2) delibera di autorizzazione con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'Ente, Organismo o Persona Giuridica;
- 3) ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- 4) versamento del sovrapprezzo azioni, se previsto;
- 5) alla domanda di ammissione dovranno essere allegati copia dello Statuto e la delibera di autorizzazione;
- 6) dichiarazione della propria volontà di assumere la qualifica di:
  - 6.1) socio sovventore,
  - 6.2) socio persona giuridica di cui all'articolo 11 della

Legge 8 novembre 1991 n. 381;

6.3) socio volontario;

7) la dichiarazione di conoscere, avendone ricevuto copia e presa attenta visione, ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

8) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola di conciliazione e arbitrale contenuta nel presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione sul libro dei soci. Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base alla categoria di appartenenza.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

#### **Art. 8 (Obblighi dei soci)**

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- del capitale sottoscritto;

- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

c) ad attivare i rapporti di scambio mutualistico con la società propri della categoria di soci di appartenenza.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci

è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

#### **Art. 9 (Perdita della qualità di socio)**

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte.

#### **Art. 10 (Recesso del socio)**

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali.
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere nel più breve tempo possibile la relativa delibera al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Il recesso ha effetto sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per quello mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

#### **Art. 11 (Esclusione)**

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

1. abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione oppure che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali. Con riferimento alle diverse tipologie di soci il concorso al raggiungimento degli scopi sociali si attua:

o per i soci prestatori tramite lo svolgimento di attività lavorativa a favore della Cooperativa

o per i soci volontari tramite la prestazione gratuita della propria opera a favore della Cooperativa;

2. risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine

- non superiore a 30 giorni per adeguarsi;
3. previa intimazione da parte degli amministratori, si renda moroso nel versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
  4. svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;
  5. in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro sia esso retribuito che volontario, causi alla società un danno ingiusto;
  6. nell'esecuzione del rapporto di lavoro sia esso retribuito che volontario ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;
  7. senza giustificato motivo, non partecipi, consecutivamente, per più di tre volte alle assemblee regolarmente convocate.

L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale nel termine di 60 giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro. L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

#### **Art. 12 (Morte del socio)**

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de-cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 secondo e terzo comma del Codice Civile.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società

esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi degli articoli 13 e 14.

#### **Art. 13 (rimborso delle azioni)**

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle azioni e il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, comma 3, Codice Civile.

Il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11 sub. 2, 4 e 5 oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio.

#### **Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)**

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la cooperativa gli eredi del socio defunto.

#### **Art. 15 (Soci sovventori)**

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori persone fisiche e giuridiche, di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59. Ai sovventori si applicano oltre alle disposizioni di legge e di questo titolo le disposizioni previste per i soci cooperatori in quanto compatibili.

#### **Art. 16 (Conferimento ed azioni dei soci sovventori)**

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

L'azione ha un valore nominale pari ad Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero).

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo art. 20, n. 1, lettera b), del presente statuto.

#### **Art. 17 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)**

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione dell'emissione, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

#### **Art. 18 (Deliberazione di emissione)**

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea. La delibera di emissione deve stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali nei limiti di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 117/2017;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, sempre nei limiti del precitato punto d).

I voti spettanti ai soci sovventori, sono attribuiti come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati:

- un voto fino a 5.000,00 Euro di capitale sottoscritto;
- due voti oltre 5.000,00 Euro e fino a 10.000,00 Euro di ca-

pitale sottoscritto;

- tre voti oltre 10.000,00 Euro di capitale sottoscritto.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori, ed ai possessori di strumenti finanziari forniti di diritti di voto, qualora emessi, non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori, e quelli attribuiti ai possessori di strumenti finanziari qualora emessi, verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), e nei limiti normativi previsti, qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

#### **Art. 19 (Recesso dei soci sovventori)**

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice Civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

### **TITOLO V**

#### **PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE**

##### **Art. 20 (elementi costitutivi)**

Il patrimonio della società è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:  
a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da azioni del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero).

Il valore complessivo delle azioni detenute da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge. Ai sensi dell'articolo 2346, comma primo Codice Civile le azioni non sono rappresentate da certificati azionari e pertanto la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione nel libro dei soci;

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di

cui all'articolo 22 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge;

6) dai conferimenti effettuati dai soci volontari rappresentati da azioni del valore nominale di Euro 25,82 (venticinque virgola ottantadue).

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

#### **Art. 21 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)**

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari.

Le azioni non possono essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

#### **Art. 22 (bilancio d'esercizio)**

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano parti-

colari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 nella misura prevista dalla Legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- e) ad eventuale remunerazione degli strumenti finanziari nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal presente statuto;
- f) a riserva straordinaria.

#### **Art. 23 (Ristorni)**

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'attribuzione del ristorno ai soci cooperatori viene effettuata su proposta dell'organo amministrativo proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente nonché dalle disposizioni del presente statuto.

In ogni caso l'ammontare complessivo dei ristorni non potrà essere superiore all'ammontare dell'avanzo documentato di gestione generato esclusivamente dall'attività con i soci nè al limite massimo stabilito dall'art. 3 della Legge 142/2001 e successive modificazioni.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori secondo i criteri più specificamente e analiticamente disciplinati dal regolamento interno.

### **TITOLO VI**

#### **ORGANI SOCIALI**

##### **Art. 24 (Organi sociali)**

Sono organi della cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato.

##### **Art. 25 (Funzioni dell'assemblea)**

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 18, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- 3) procede alla nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione;
- 4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
- 5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato al controllo contabile;
- 6) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 23 del presente statuto;
- 7) delibera l'eventuale crisi aziendale e sul regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'art. 6 Legge n. 142/01;
- 8) approva i regolamenti interni;
- 9) autorizza ai sensi dell'art. 2364, comma primo n. 5 Codice Civile gli amministratori al compimento di determinati atti di gestione, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;
- 10) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 11) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Sono riservate all'Assemblea straordinaria:

- 1) le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperativa;
- 2) la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;
- 3) le altre materie indicate dalla legge.

#### **Art. 26 (Convocazione dell'assemblea)**

L'assemblea viene convocata con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata non prima del decorso di ventiquattro ore dalla prima convocazione.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno otto giorni prima dell'adunanza.

In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante

comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima dell'Assemblea.

L'assemblea può essere convocata dal consiglio di amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata qualora ne sia fatta richiesta scritta dal collegio dei sindaci o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, Codice Civile, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

#### **Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)**

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge che per particolari decisioni richiedano diverse specifiche maggioranze.

#### **Art. 28 (Voto ed intervento)**

Ai sensi dell'art. 2538 Codice Civile, hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 18.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di

trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

(a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

(d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio, e che non sia Amministratore o Sindaco della cooperativa, nessuno può ricevere più di due deleghe.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa e potranno avvenire anche per acclamazione.

#### **Art. 29 (Presidenza dell'assemblea e verbalizzazione)**

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione e in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Funzione, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

#### **Art. 30 (Consiglio di amministrazione)**

Il consiglio di amministrazione è composto di un numero di consiglieri variabile da tre a nove eletti tra i soci dall'assemblea che ne determina il numero. Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il presidente e il vicepresidente.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministra-

tori sia scelta tra i soci cooperatori.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rileggibili.

**Art. 31 (Compiti del consiglio di amministrazione)**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile, nonché da quanto previsto dall'articolo 2544 Codice Civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Perlomeno ogni tre mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

**Art. 32 (Convocazioni e delibere del consiglio di amministrazione)**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di telegramma o raccomandata a mano, in modo che Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguente condizioni:

1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione

e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;

2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 33 (Integrazione del Consiglio di amministrazione)**

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

In caso di impossibilità o inerzia del Consiglio di Amministrazione, l'assemblea può anche essere convocata diretta-

mente da un numero di soci che rappresentano almeno il 50% dei voti complessivamente presenti in assemblea.

**Art. 34 (Compensi agli amministratori)**

Spetta all'Assemblea determinare se i compensi siano dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo se nominato e nel qual caso determinarne l'importo. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli amministratori investiti di particolari cariche.

L'Assemblea può anche riconoscere agli amministratori un trattamento di fine mandato.

**Art. 35 (Rappresentanza)**

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente, nei limiti delle deleghe allo stesso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

**Art. 36 (Collegio sindacale)**

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Al Collegio Sindacale può essere attribuito dall'Assemblea anche l'incarico di revisione legale dei conti; in tal caso esso deve essere integralmente composto di revisori legali dei conti in possesso dei requisiti di legge.

**Art. 37 (Revisione legale dei conti)**

La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio sindacale ai sensi dell'articolo precedente, è esercitata

da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti secondo quanto previsto dalla legge.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

#### **TITOLO VII CONTROVERSIE**

##### **Art. 38 (clausola compromissoria)**

Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società, loro eredi, consiglieri, liquidatori che abbia a oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, a eccezione di quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società, su richiesta della parte più diligente.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro. L'arbitro dovrà decidere entro 60 giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via irrituale secondo equità.

Resta fin da ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazione dell'arbitrato vincoleranno le parti. L'arbitrato determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni di legge.

#### **TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

##### **Art. 39 (scioglimento anticipato)**

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

##### **Art. 40 (Devoluzione del patrimonio finale)**

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 sue successive modifiche ed integrazioni.

#### **TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

##### **Art. 41 (Regolamenti)**

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

**Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità  
delle riserve e devoluzione)**

La Cooperativa deve osservare i principi contenuti nell'art. 2514 del Codice Civile in tema di:

- a) remunerazione del capitale,
- b) divieto di distribuzione dei dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di 2,5 (due virgola cinque) punti rispetto al capitale effettivamente versato,
- c) di remunerazione degli strumenti finanziari in misura non superiore a 2 (due) punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi,
- d) alla distribuzione delle riserve,
- e) all'obbligo di devoluzione del patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, in caso di scioglimento della società ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

**Art. 43 (Rinvio)**

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative e sugli enti del terzo settore, secondo la seguente gerarchia:

Legge n. 381/1991,

Codice Civile (normativa specifica sulla cooperazione e in quanto compatibili le norme sulla Spa),

Decreto Legislativo n. 112/2017 in quanto compatibile.

**NORME TRANSITORIE:**

La sede della Cooperativa è in Lodi Via Agostino da Lodi n. 9.

f.to. PATRIZIA CODECASA Notaio

\*\*\*\*\*

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 , già modificato dall'art. 15 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010 n. 235 firmato digitalmente come per Legge, che si rilascia per gli usi consentiti

Lodi, 9 (nove ) maggio 2022 (duemilaventidue)



Firmato digitalmente da  
PATRIZIA CODECASA  
C: IT  
O: DISTRETTO NOTARILE DI  
MILANO:80052030154